

EU INC.: IL “28° REGIME” CHE PUÒ CAMBIARE IL DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO



1. Il contesto e gli obiettivi della proposta di Regolamento relativa all'introduzione della "EU Inc."

¹ V. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52026DC0320>

² Sul punto, si veda comunicazione della Commissione Europea, “Bussola per la competitività”, https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en?filename=Communication_1.pdf&prefLang=it.

³ Cfr. E. Letta, Relazione sul futuro del mercato unico, <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>; M. Draghi, Rapporto sulla strategia di competitività per l'Europa, https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20-%20A%20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf. In tema, si veda anche la Relazione dell'ELI (“European Law Institute”), “An EU Corporate Legal Framework by the European Commission”, https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Response_to_the_EC_Public_Consultation_on_28th_Regime.pdf.

Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento COM (2026) 321¹ (di seguito, la “**Proposta di Regolamento**” o la “**Proposta**”), destinata a introdurre una nuova disciplina armonizzata nota come «28° regime», attraverso la creazione di una tipologia di società ribattezzata “EU Inc.” (di seguito, la “**EU Inc.**”) che si aggiunge pertanto a quelle presenti nei 27 ordinamenti nazionali parte dell'UE.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del mercato unico europeo e risponde all'esigenza, più volte messa in luce dalle istituzioni europee² e da autorevoli analisi sul futuro della competitività dell'Unione³, di ridurre gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle discipline societarie nazionali, oltre che dagli oneri burocratici derivanti dalla costituzione di enti societari.

Gli obiettivi della Proposta consistono nel favorire la crescita delle imprese, agevolare gli investimenti transfrontalieri e semplificare l'operatività delle società che intendono sviluppare la propria attività su scala europea.

Considerando n. 4 e n. 5 della Proposta di Regolamento confermano che la EU Inc. rappresenterà una forma societaria riconosciuta in tutti gli Stati membri, a cui potranno ricorrere sia persone fisiche sia persone giuridiche. Pur essendo espressamente finalizzata a rispondere alle esigenze di *startup* e *scaleup* innovative, la Proposta presenta invero un ambito soggettivo di applicazione più ampio potendo infatti essere adottata anche da altre tipologie di società e risultando di conseguenza accessibile tanto per l'esercizio di nuove attività d'impresa, quanto per società già esistenti, attraverso il ricorso alla trasformazione, come previsto dalla Proposta stessa.

2. Forma giuridica della EU Inc. e principi generali

L'articolo 3 della Proposta di Regolamento definisce i profili essenziali della EU Inc., delineandone i principali elementi distintivi.

In particolare, è previsto un regime di responsabilità limitata dei soci e la decorrenza degli effetti della personalità giuridica a

partire dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro in cui è stabilita la sede legale.

Quanto alla fase di costituzione, la EU Inc. presenterebbe un'elevata flessibilità: potrebbe essere costituita da una o più persone, fisiche o giuridiche, nascere *ex nihilo* oppure attraverso operazioni straordinarie, quali trasformazioni, fusioni o scissioni, anche aventi carattere transfrontaliero.

L'attuale versione della disciplina prevede che, al momento della registrazione, alla società venga assegnato un **identificativo unico europeo** (c.d. "**EUID**") e che la EU Inc. abbia durata indeterminata, salvo diversa previsione statutaria.

L'articolo 4 riveste un ruolo significativo all'interno della disciplina generale. Tale previsione stabilisce infatti una gerarchia delle fonti per cui la EU Inc. sarebbe disciplinata in via prioritaria dal Regolamento e dal proprio statuto e, solo in via residuale, in assenza pertanto di una disciplina *ad hoc*, troverebbe applicazione il diritto nazionale dello Stato in cui la società ha sede legale. In ogni caso, spetterebbe a ciascuno Stato membro individuare un tipo societario domestico di riferimento.

L'articolo 5, invece, prevede che la personalità giuridica sia acquisita esclusivamente per effetto dell'iscrizione nel registro

delle imprese dello Stato in cui la società ha sede, disponendo inoltre che, per gli atti compiuti in nome della società prima della suddetta iscrizione, rispondano illimitatamente e solidalmente coloro che abbiano agito, salvo che la EU Inc., una volta registrata, decida di assumere formalmente tali obbligazioni.

3. Parità di trattamento e rimozione degli ostacoli all'operatività transfrontaliera

L'articolo 103 della Proposta rafforza uno dei principi cardine del nuovo regime della EU Inc., imponendo agli Stati membri di garantire un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato alle società a responsabilità limitata costituite secondo il diritto nazionale, salvo che eventuali differenze di trattamento risultino oggettivamente giustificate e proporzionate.

In questa prospettiva, la Proposta vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere misure che, nei confronti delle EU Inc. aventi sede in un altro Stato membro, possano ostacolarne l'accesso al mercato o limitarne l'operatività.

Tra le misure vanno menzionate, in particolare, quelle che subordinano l'accesso a forme di sostegno pubblico al trasferimento della sede, alla ricostituzione della società o alla costituzione di una società controllata nello Stato interessato, nonché quelle che impongono autorizzazioni, ulteriori

adempimenti amministrativi o obblighi di presenza fisica fondati esclusivamente sull'ubicazione della sede sociale.

Parimenti, è previsto che gli Stati membri non impediscano l'utilizzo di conti di pagamento aperti presso intermediari stabiliti in un altro Stato membro ai fini dell'espletamento delle procedure necessarie per l'avvio o l'esercizio dell'attività economica.

4. Conclusioni

Come si è avuto modo di vedere, la Proposta introduce una nuova forma societaria europea destinata a inserirsi accanto ai modelli nazionali, con l'obiettivo di ridurre la frammentazione del diritto societario dell'Unione e favorire lo sviluppo di un mercato unico più integrato e competitivo.

Dopo aver approfondito con questo primo contributo il contesto e le finalità dell'iniziativa della Commissione europea, i tratti essenziali della EU Inc., nonché il principio di parità di trattamento e le misure volte a rimuovere gli ostacoli dell'operatività transfrontaliera delle EU Inc., pare opportuno rivolgere l'attenzione sugli aspetti organizzativi della EU Inc., con particolare riguardo alle procedure di costituzione e registrazione della società, al relativo assetto organizzativo e alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle EU Inc. in stato di solvibilità, così da integrare il quadro delle principali innovazioni introdotte dalla Proposta.

Saranno dunque questi i profili oggetto di approfondimento della prossima *newsletter*.

Avv. Pietro F. Greco

pietro.greco@gvalex.it

Prof. Avv. Matteo L. Vitali

matteo.vitali@gvalex.it

Dott.ssa Raffaella Zullo

raffaella.zullo@gvalex.it

Dott. Pietro Borelli

pietro.borelli@gvalex.it



GRECO VITALI
ASSOCIATI

gvalex.it